



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della Legalità

-----oOo-----

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E GESTIONE DELLE RISORSE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 51 del 09/09/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI CON RECEPIMENTO DELLE NORME DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta ordinaria di prosecuzione, il Presidente apre la trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno.

Il Segretario Generale da atto che risultano presenti

Nominativo	Carica	P	A
DI LIBERTI FRANCESCO	Presidente del Consiglio	X	
FOGGIA FRANCESCO	Consigliere		X
MARINO PIETRO	Consigliere		X
FERRO PIETRO	Consigliere	X	
IACONO FULLONE GIOVANNI	Consigliere		X
REINA MICHELE	Consigliere	X	
CALCARA FRANCESCA MARIA	Consigliere	X	
GILANTE ALEANDRO	Consigliere	X	
RANDAZZO GIORGIO	Consigliere		X
SCALETTA DARIO	Consigliere	X	
RUSSO ANTONIO	Consigliere		X
ARENA ELEONORA	Consigliere		X
GIACALONE FRANCESCO	Consigliere		X
GIARDINA MASSIMO	Consigliere	X	
BONANNO GIUSEPPE	Consigliere		X
ALAGNA PIERA	Consigliere		X
CALTAGIRONE PAOLA	Consigliere	X	
GALUFFO PAOLA	Consigliere		X
MINEO BRIGIDA	Consigliere	X	
CORONETTA ANTONELLA	Consigliere	X	
GRILLO VALENTINA	Consigliere	X	
D'ALFIO ARIANNA	Consigliere	X	
ABBAGNATO GERMANA	Consigliere	X	
IPPOLITO VITA MARIA	Consigliere	X	

Sono altresì presenti: Vice Sindaco Vito Billardello, Ass.ri Isidonia Giacalone, Vito Torrente, Germana Abbagnato, Gianfranco Casale, l'Arch. A. Russo del 3° settore e la dott.ssa V. Licari del 2° settore.

Scrutinatori: Grillo, Calcara e Caltagirone.

Il Presidente, pone in discussione il punto n. 4, iscritto all'O.d.G., di cui trattasi, invita la dott.ssa V. Licari ad illustrare l'atto e il Segretario Generale a leggere i pareri.

Entra il Consigliere Randazzo

Risultano Presenti n. 15 C.C.

Il Presidente, non essendoci alcuna richiesta di intervento, passa alla trattazione della seguente proposta, il cui testo segue:

TESTO DELLA PROPOSTA

Visto il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali approvato con la delibera C.C. n. 23 del 31.03.2021 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 34 del 22.04.2021, n. 114 del 30.11.2021 e da ultimo con delibera C.C. n. 7 del 26.03.2025;

Premesso,

che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;

che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;

che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*.

Preso atto che, l'allegato regolamento disciplinando lo Statuto del contribuente non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale, andrà applicato immediatamente a seguito dell'esecutività dell'atto deliberativo.

Visti,

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *"Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore"* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato *"Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente"*, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:

il comma 1, lett. e) che introduce:

- l'art. 6 – bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto

provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- l'art. 10 – quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;
- l'art. 1 del D.lgs 12 febbraio 2024 n. 13 rubricato "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*" che ridefinisce la disciplina dell'accertamento con adesione alla luce del contraddittorio preventivo;

Ritenuto opportuno procedere a una sistematica e organica revisione del vigente regolamento generale delle entrate comunali, atteso che è necessario recepire le modifiche allo Statuto dei Diritti del Contribuente ai sensi dell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto "*valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie*" e che le "*regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela*";

Ritenuto altresì di dover tenere conto dell'abrogazione del reclamo/mediazione e delle modifiche apportate all'istituto dell'accertamento con adesione;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata la propria deliberazione n. 23 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni e integrazioni, con la quale era stato approvato il Regolamento generale delle entrate comunali.

Atteso che l'Organo di revisione, ha rilasciato il proprio parere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

Vista la competenza del Consiglio Comunale attribuita ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 78/1990 n. 24, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il nuovo "*Regolamento*

Generale delle Entrate Comunali

1. di dare atto che il nuovo testo del *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”*, che consta di n. 46 articoli, è quello riportato in allegato “A” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale ;
2. di dare inoltre atto il nuovo regolamento non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale.;
3. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento Generale delle Entrate Comunali”* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche normative in premessa specificate;
5. di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

EQ

PROVENZANO MARIA ANTONIETTA / Namirial
S.p.A./02046570426

-----oOo-----
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTI i pareri di legge, di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta, nonché di quello dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria allegati alla proposta, della 1° Commissione Consiliare e della Commissione per le Garanzie Statutarie, agli atti d'ufficio;

VISTO l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Siciliana.

Il Presidente pone in votazione **la proposta**, che dà il seguente risultato:

PRESENTI: 15 C.C. VOTANTI: 15 C.C.

VOTI FAVOREVOLI N.15 (Il Presidente, Ferro, Reina, Calcara, Gilante, Randazzo, Scaletta, Giardina, Caltagirone, Mineo, Coronetta, Grillo, D'Alfio, Abbagnato ed Ippolito)

APPROVATA AD UNANIMITA'

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Con successiva votazione sempre per appello nominale si pone a votazione l'immediata esecutività che ottiene il medesimo risultato della precedente votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti di legge.

Il Presidente passa alla trattazione del 5° Punto all'O.d.G.

Si dà atto che il verbale di seduta contenente tutti gli interventi nella versione integrale sarà oggetto di separata pubblicazione, non appena sarà trasmessa la trascrizione della fono registrazione.

=====

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente delle Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel diverso termine previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo a quello di fine pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Di Liberti

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Pignatello

(atto sottoscritto digitalmente)

ESECUTIVITA' DEL DOCUMENTO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Mazara del Vallo 10/09/2025

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Pignatello